



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE E SOCIETÀ HOLDING

IL CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Dott. Andrea Pirola



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

INTRODUZIONE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

FONTI: OCSE, DIRETTIVA E RECEPIMENTO DOMESTICO

- **GloBE Model Rules (Pillar Two), 14 December 2021** – Art. 6.1 *“Application of consolidated revenue threshold to group mergers and demergers”*
- **Consolidated Commentary to the GloBE Rules (2023), 25 April 2024** - Pg. 172 ss.
- **Direttiva UE 15.12. 2022 n. 2523 (G.U. UE 22.12.2022 n. L. 328)** – Art. 33 *“Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusion e alle scissioni di gruppi”*
- **D.Lgs. 27.12.2023 n. 209 (G.U. 28.12.2023 n. 301)** – Art. 40 *“Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusion e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali”*



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE: REGOLA GENERALE

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 209/2023 – che ha recepito a livello domestico il contenuto dell'art. 2 della Direttiva UE n. 2523/2022 e dell'art. 1.1.1 delle GloBE Model Rules – le regole GloBE si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con **ricavi annui pari o superiori a Euro 750 milioni**, ivi compresi i ricavi delle società escluse di cui all'art. 11, **risultanti nel bilancio consolidato** della controllante capogruppo **in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato**.

Il successivo co. 4 precisa che **la soglia rilevante di ricavi** di cui al co. 1 **si calcola secondo le disposizioni previste all'art. 40 del D.Lgs. n. 209/2023** per le operazioni ivi indicate (i.e. Fusioni e Scissioni).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE: REGOLA GENERALE

La soglia rilevante dei ricavi è computata in base alle **risultanze del bilancio consolidato** del gruppo. Occorre fare riferimento ai ricavi consolidati, e non ai ricavi aggregati delle varie entità del gruppo: pertanto, i ricavi derivanti da transazioni con altre entità del gruppo, che vengono eliminati nel processo di consolidamento, sono esclusi nel calcolo della soglia rilevante.

Nel calcolo della soglia rilevante **devono essere considerati anche i ricavi delle entità escluse** (es. entità statali, fondi di investimento), sebbene queste non siano soggette all'imposizione integrativa.

Per i **bilanci consolidati non espressi in euro**, la conversione è effettuata, per ciascun esercizio, al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente, pubblicato dalla BCE o dalla Banca Centrale del Paese interessato.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE: REGOLA GENERALE

Ai fini dell'applicazione delle regole GloBE, la soglia rilevante deve essere superata in **almeno 2 dei 4 esercizi** immediatamente precedenti a quello considerato. La previsione di un periodo di sorveglianza di quattro anni è funzionale a temperare gli effetti delle fluttuazioni dei ricavi da un anno all'altro.

Si noti che **i ricavi consolidati per l'esercizio in corso** (cioè, l'anno con riferimento al quale le regole trovano applicazione) **non sono da considerare nel calcolo** dei quattro esercizi, con la conseguenza che è possibile che per tale esercizio la soglia di fatturato non sia verificata. L'esclusione dei risultati dell'esercizio in corso dal test della soglia dei ricavi assicura che un gruppo sappia, fin dall'inizio dell'esercizio oggetto di verifica, se sarà soggetto o meno alla disciplina in quell'anno.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE: REGOLA GENERALE

Quando uno o più dei quattro esercizi oggetto di verifica hanno **durata superiore o inferiore a 12 mesi**, la soglia rilevante deve essere adeguata proporzionalmente per ciascuno di tali esercizi.

Ad esempio:

- In caso di esercizio di durata pari a 9 mesi, la soglia rilevante dei ricavi dovrà essere ridotta di un quarto per ottenere un importo proporzionale di ricavi su un periodo di 9 mesi e dunque sarà pari a Euro 562,5 milioni (i.e. $750 \text{ milioni} / 12 \times 9$).
- In caso di esercizio di durata pari a 13 mesi, la soglia rilevante dei ricavi dovrà essere aumentata di un dodicesimo e dunque sarà pari a Euro 812,5 milioni (i.e. $750 \text{ milioni} / 12 \times 13$).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE: REGOLE SPECIFICHE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI

L'art. 40 del D.Lgs. n. 209/2023 – che ha recepito a livello domestico il contenuto dell'art. 33 della Direttiva UE n. 2523/2022 e dell'art. 6.1 delle GloBE Model Rules – dopo aver fornito una **definizione di fusione e scissione** rilevante ai fini della normativa in esame, introduce **regole specifiche** ai fini del **calcolo della soglia dei ricavi in caso di operazioni straordinarie**.

In particolare:

- in caso di **fusioni**, sono previste regole ad hoc per determinare i ricavi consolidati delle entità o gruppi coinvolti nell'operazione nei quattro anni precedenti, ai fini del calcolo della soglia rilevante ex art. 10;
- in caso di **scissioni**, è prevista una regola ulteriore che si aggiunge a quella generale ex art. 10.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI FUSIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI FUSIONE – OCSE E DIRETTIVA

Art. 6.1.2 GloBE Model Rules (OCSE)

For the purposes of Article 6.1.1, a **merger** is any arrangement where:

- a) all or substantially all of the group entities of two or more separate groups are brought under common control such that they constitute group entities of a combined group (**merger between groups**); or
- b) an entity that is not a member of any group is brought under common control with another entity or group such that they constitute group entities of a combined group (**merger between entity(ies) and group(s) or other entity(ies)**).

Art. 33, co. 1, Direttiva UE n. 2523/2022

a) «**fusione**»: tutti gli accordi in cui:

- i. tutte o sostanzialmente tutte le entità del gruppo di due o più gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o
- ii. un'entità che non fa parte di alcun gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo;



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI FUSIONE – NORMA INTERNA

Art. 40, co. 1, D.Lgs. n. 209/2023

a) **«fusione»**: indica un'operazione per effetto della quale:

1. tutte o almeno il 90% delle entità appartenenti a due o più differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o
2. un'entità che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o
3. si verifica l'unificazione di due o più entità in un solo gruppo multinazionale o nazionale.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI FUSIONE - COMMENTARIO

La **definizione di fusione** rilevante ai fini della normativa in esame è più ampia rispetto a quella civilistica comunemente intesa, in quanto ricomprende qualsiasi operazione di fusione o acquisizione che, indipendentemente dalle modalità con cui viene posta in essere, comporti:

- l'**assoggettamento a comune controllo** di tutte o sostanzialmente tutte le entità di due o più gruppi distinti; e
- la **creazione di un nuovo gruppo**, così come definito ai fini della normativa in esame (es. la definizione di «gruppo» non è soddisfatta e, dunque, non si configura una fusione se due gruppi sono stati acquisiti da un fondo di investimento che non è tenuto a consolidarli integralmente).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI FUSIONE – OCSE, DIRETTIVA E NORMA INTERNA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI FUSIONE OCSE E DIRETTIVA

Art. 6.1.1 GloBE Model Rules (OCSE)

For the purposes of Article 1.1

- a) If **two or more groups merge to form a single group** in any of the four fiscal years prior to the tested fiscal year, then the consolidated revenue threshold of the MNE group for any fiscal year prior to the merger is deemed to be met for that year if the sum of the revenue included in each of their consolidated financial statements for that year is equal to or greater than EUR 750 million.
- b) Where **an entity that is not a member of any group (target) merges with an entity or group (acquirer)** in the tested fiscal year and the target or acquirer does not have consolidated financial statements in any of the four fiscal years prior to the tested fiscal year because it was not a member of any group in that year, the consolidated revenue threshold of the MNE group is deemed to be met for that year if the sum of the revenue included in each of their financial statements or consolidated financial statements for that year is equal to or greater than EUR 750 million.

Art. 33, co. 2 e 3, Direttiva UE n. 2523/2022

2. Nel caso in cui **due o più gruppi si fondano per costituire un unico gruppo** in uno degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sia raggiunta per un qualsiasi esercizio fiscale che precede la fusione se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a Euro 750 milioni;
3. Se **un'entità che non fa parte del gruppo (entità target) si fonde con un'entità o gruppo (entità acquirente)** nell'esercizio fiscale sottoposto a verifica e l'entità target o l'entità acquirente non dispone di bilanci consolidati negli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci o bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a Euro 750 milioni.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI FUSIONE NORMA INTERNA

Art. 40, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 209/2023

2. Se **due o più gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo** in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'art. 9 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, è verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi.
3. Se in un esercizio **un'entità che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entità appartenente o meno ad un gruppo** e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'art. 9, relativa a ciascun esercizio, è verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 1 - FUSIONE TRA DUE O PIÙ GRUPPI

Il primo scenario è quello di **due o più gruppi che si fondono per costituire un unico gruppo**. In tale ipotesi, il gruppo neo-costituito risultante dalla fusione non dispone del dato dei ricavi consolidati necessario ai fini del calcolo della soglia rilevante, dal momento che, negli esercizi anteriori all'operazione, ciascun gruppo predisponeva il proprio bilancio consolidato.

→ **La soglia rilevante è calcolata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascun gruppo in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti quello in cui ha luogo l'operazione.**

N.B. I ricavi consolidati ante-fusione non devono essere rettificati per tener conto delle transazioni avvenute tra i gruppi negli anni precedenti, anche se le transazioni tra le entità saranno eliminate nel consolidamento dopo la fusione.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 1 - FUSIONE TRA DUE O PIÙ GRUPPI

Esempio: Il Gruppo A e il Gruppo B si fondono nell'anno N e formano il Gruppo AB

	Gruppo A	Gruppo B	Ricavi aggregati	Soglia (750 mln)
Ricavi - Anno N-4	400 mln	400 mln	800 mln	SI
Ricavi - Anno N-3	300 mln	300 mln	600 mln	NO
Ricavi - Anno N-2	300 mln	300 mln	600 mln	NO
Ricavi - Anno N-1	400 mln	400 mln	800 mln	SI
<i>Il Gruppo AB è soggetto alle regole GloBE nell'Anno N?</i>			SI	



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 1 - FUSIONE TRA DUE O PIÙ GRUPPI

Se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o più gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi ai fini del calcolo della soglia rilevante sono quelli ricompresi nei **bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione.** (Articolo 40, comma 4)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 2 - FUSIONE TRA DUE O PIÙ ENTITÀ

Il secondo scenario è quello di **due singole entità che si fondono per formare un gruppo**. In tale ipotesi, il gruppo neo-costituito risultante dalla fusione non dispone del dato dei ricavi consolidati necessario ai fini del calcolo della soglia rilevante, dal momento che, negli esercizi anteriori all'operazione, ciascuna entità predisponessa il proprio bilancio d'esercizio (non consolidato).

→ **La soglia rilevante è calcolata sommando i ricavi registrati nel bilancio d'esercizio di ciascuna entità in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti quello in cui ha luogo l'operazione.**



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 2 - FUSIONE TRA DUE O PIÙ ENTITÀ

Esempio: L'Entità A e l'Entità B si fondono nell'anno N e formano il Gruppo AB

	Entità A	Entità B	Ricavi aggregati	Soglia (750 mln)
Ricavi - Anno N-4	500 mln	300 mln	800 mln	SI
Ricavi - Anno N-3	400 mln	300 mln	700 mln	NO
Ricavi - Anno N-2	500 mln	300 mln	800 mln	SI
Ricavi - Anno N-1	500 mln	200 mln	700 mln	NO
<i>Il Gruppo AB è soggetto alle regole GloBE nell'Anno N?</i>			SI	



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 3 - FUSIONE TRA UN'ENTITÀ E UN GRUPPO

Il terzo scenario è quello in cui **una singola entità si fonde in un gruppo**. In tale ipotesi, il gruppo neo-costituito risultante dalla fusione non dispone del dato dei ricavi consolidati necessario ai fini del calcolo della soglia rilevante, dal momento che, negli esercizi anteriori all'operazione, la singola entità predisponessa il proprio bilancio d'esercizio (non consolidato).

→ **La soglia rilevante è calcolata sommando i ricavi registrati nel bilancio d'esercizio della singola entità e quelli registrati nel bilancio consolidato del gruppo in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti quello in cui ha luogo l'operazione.**

N.B. Rientrano in questo scenario anche gli accordi per mezzo dei quali due o più gruppi si fondono con un'entità, un gruppo si fonde con due o più entità, o due o più gruppi si fondono con due o più entità.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 3 - FUSIONE TRA UN'ENTITÀ E UN GRUPPO

Esempio: L'Entità A si fonde con il Gruppo B nell'anno N

	Entità A	Gruppo B	Ricavi aggregati	Soglia (750 mln)
Ricavi - Anno N-4	600 mln	400 mln	1.000 mln	SI
Ricavi - Anno N-3	200 mln	400 mln	600 mln	NO
Ricavi - Anno N-2	600 mln	400 mln	1.000 mln	SI
Ricavi - Anno N-1	600 mln	100 mln	700 mln	NO
<i>Il Gruppo B è soggetto alle regole GloBE nell'Anno N?</i>			SI	



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 3 - FUSIONE TRA UN'ENTITÀ E UN GRUPPO

Il terzo scenario è quello in cui **una singola entità si fonde in un gruppo**. In tale ipotesi, il gruppo neo-costituito risultante dalla fusione non dispone del dato dei ricavi consolidati necessario ai fini del calcolo della soglia rilevante, dal momento che, negli esercizi anteriori all'operazione, la singola entità predisponeva il proprio bilancio d'esercizio (non consolidato).

→ **La soglia rilevante è calcolata sommando i ricavi registrati nel bilancio d'esercizio della singola entità e quelli registrati nel bilancio consolidato del gruppo in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti quello in cui ha luogo l'operazione.**

N.B. Rientrano in questo scenario anche gli accordi per mezzo dei quali due o più gruppi si fondono con un'entità, un gruppo si fonde con due o più entità, o due o più gruppi si fondono con due o più entità.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 3 - FUSIONE TRA UN'ENTITÀ E UN GRUPPO

Se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi ai fini del calcolo della soglia rilevante sono quelli ricompresi nel **bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.** (Articolo 40, comma 5)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

HP. 3 - FUSIONE TRA UN'ENTITÀ E UN GRUPPO

Esempio: Il Gruppo B, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in data 1.1.23 acquisisce l'Entità A, con periodo d'imposta che termina al 30 settembre. A seguito della fusione, il Gruppo B continua ad utilizzare il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. In questo scenario, ai fini del calcolo della soglia rilevante dei ricavi, è necessario sommare:

- *i ricavi risultanti dai bilanci d'esercizio dell'Entità A al 30.9.22, 30.9.21, 30.9.20 e 30.9.19;*
- *i ricavi risultanti dai bilanci consolidati del Gruppo B al 31.12.22, 31.12.21, 31.12.20 e 31.12.19.*

N.B. I ricavi dell'Entità A relativi al periodo 1.10.22 - 31.12.22 (che, in assenza dell'operazione straordinaria, sarebbero stati inclusi nel bilancio chiuso nell'esercizio successivo), non devono essere considerati ai fini del calcolo dei ricavi aggregati per il 2022 o il 2023.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI SCISSIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI SCISSIONE – OCSE E DIRETTIVA

Art. 6.1.3 GloBE Model Rules (OCSE)

For the purposes of Article 6.1.1 a demerger is any arrangement where the group entities of a single group are separated into two or more groups that are no longer consolidated by the same ultimate parent entity.

Art. 33, co. 1, Direttiva UE n. 2523/2022

b) «**scissione**»: tutti gli accordi in cui le entità del gruppo di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI SCISSIONE – NORMA INTERNA

Art. 40, co. 1, D.Lgs. n. 209/2023

- b) **«scissione»**: indica un'operazione per effetto della quale le entità di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o più gruppi distinti che non sono più consolidati dalla medesima controllante capogruppo;
- c) **«gruppo beneficiario»**: indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale;
- d) **«gruppo scisso»**: indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o più gruppi beneficiari.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DEFINIZIONE DI SCISSIONE - COMMENTARIO

La **definizione di scissione** ricomprende tutte quelle operazioni attraverso le quali le entità facenti parte di un singolo gruppo sono **separate in due o più gruppi distinti** e, di conseguenza, non sono più consolidate dalla stessa controllante capogruppo, ma **continuano ad essere consolidate da due o più controllanti capogruppo di gruppi distinti**.

Non costituiscono scissioni ai fini della normativa in esame:

- la cessione da parte di un gruppo di una singola entità (in quanto, a seguito della cessione, non è più integrata la definizione di gruppo ai fini della normativa in esame);
- la cessione da parte di un gruppo di una o più entità, qualora l'acquirente sia un gruppo già esistente.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE – OCSE, DIRETTIVA E NORMA INTERNA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE – OCSE, DIRETTIVA

Art. 6.1.1 GloBE Model Rules (OCSE)

For the purposes of Article 1.1

- c) Where a **single MNE group within the scope of the GloBE Rules demerges into two or more groups** (each a demerged group), the consolidated revenue threshold is deemed to be met by a demerged group:
- i. with respect to the **first tested fiscal year ending after the demerger**, if the demerged group has annual revenues of EUR 750 million or more in that year;
 - ii. with respect to the **second to fourth tested fiscal years ending after the demerger**, if the demerged group has annual revenues of EUR 750 million or more in at least two of the fiscal years following the year of the demerger.

Art. 33, co. 4, Direttiva UE n. 2523/2022

4. Se un **unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala** rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva **si scinde in due o più gruppi** (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da un gruppo scisso se:
- a) per quanto riguarda il **primo esercizio fiscale sottoposto a verifica che termina dopo la scissione**, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a Euro 750 milioni in tale esercizio fiscale;
 - b) per quanto riguarda gli **esercizi fiscali dal secondo al quarto che terminano dopo la scissione**, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a Euro 750 milioni in almeno due di tali esercizi fiscali rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a Euro 750 milioni.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE NORMA INTERNA

Art. 40, co. 6, D.Lgs. n. 209/2023

6. Se in un esercizio **un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde in uno o più gruppi beneficiari neocostituiti:**
- a) con riferimento all'**esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione è avvenuta**, il requisito dimensionale richiesto dall'art. 3 relativo ad un gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera verificato se è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata;
 - b) con riferimento ai **tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a)**, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

SCISSIONE DI UN GRUPPO SOGGETTO ALLE REGOLE GLOBE

In caso di scissione di un gruppo che è soggetto alle regole GloBE nell'anno in cui è posta in essere l'operazione, sono previsti **due test dei ricavi aggiuntivi** rispetto a quello «ordinario», con l'obiettivo di garantire che ciascun gruppo scisso/beneficiario, che integri le specifiche soglie di ricavi previste dalla norma, rimanga soggetto alle regole GloBE a valle dell'operazione straordinaria anche qualora non sia integrata la soglia rilevante di cui all'art. 10. Nello specifico, sono previste due regole distinte:

- una regola applicabile al **primo periodo d'imposta chiuso a seguito della scissione**;
- una regola applicabile **dal secondo al quarto periodo d'imposta chiusi successivamente alla scissione**.

N.B. Tali regole devono essere applicate separatamente a ciascun gruppo partecipante alla scissione.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

SCISSIONE DI UN GRUPPO SOGGETTO ALLE REGOLE GLOBE

A differenza della regola ordinaria di cui all'art. 10, che si applica «retroattivamente» con riferimento ai quattro esercizi precedenti a quello oggetto di esame, i test dei ricavi aggiuntivi previsti in caso di scissione di un gruppo soggetto alle regole GloBE si applicano in **ottica «prospettica»**, in quanto fanno riferimento ai ricavi registrati da ciascun gruppo scisso/beneficiario nell'anno in cui avviene l'operazione straordinaria (Test 1) e nei tre successivi (Test 2).

Si ritiene che **i due test siano tra loro indipendenti** e debbano essere applicati separatamente: pertanto, un gruppo scisso/beneficiario potrebbe superare il test dei ricavi - e quindi rientrare nell'ambito di applicazione delle regole GloBE - nell'esercizio in cui avviene la scissione, ma non in quelli successivi, e viceversa.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

TEST 1: PRIMO PERIODO D'IMPOSTA CHIUSO DOPO LA SCISSIONE

Con riferimento al primo periodo d'imposta chiuso successivamente alla scissione, la soglia rilevante si considera integrata dal gruppo scisso/beneficiario se quest'ultimo, nel periodo d'imposta in esame, ha ricavi uguali o superiori alla soglia prevista dall'art. 10 (i.e. Euro 750 milioni), riproporzionata avendo riferimento alla sua durata (i.e. frazione di esercizio intercorrente tra l'operazione straordinaria e la chiusura dell'esercizio)

→ In sostanza, il gruppo scisso/beneficiario è soggetto alle regole GloBE nel periodo d'imposta in cui è posta in essere la scissione se, nello stesso esercizio (o frazione di esercizio), supera la soglia rilevante di ricavi (eventualmente riproporzionata).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

TEST 2: DAL SECONDO AL QUARTO PERIODO D'IMPOSTA CHIUSI DOPO LA SCISSIONE

Con riferimento ai tre esercizi successivi a quello in cui avviene scissione (i.e. dal secondo al quarto periodo d'imposta chiusi successivamente alla scissione), la soglia rilevante si considera integrata dal gruppo scisso/beneficiario nel secondo esercizio in cui è raggiunta la soglia prevista dall'art. 10 (i.e. Euro 750 milioni), compreso quello in cui è effettuata l'operazione straordinaria

→ In sostanza, con riferimento ai periodi d'imposta dal secondo al quarto successivi alla scissione, il gruppo scisso/beneficiario è soggetto alle regole GloBE se supera la soglia rilevante dei ricavi per almeno due esercizi su quattro (compreso il primo).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE

Esempio: Il Gruppo A è costituito da una controllante capogruppo (UPE1), partecipata da soci persone fisiche, che detiene una partecipazione di controllo nelle Entità 1, 2, 3 e 4. In data 30.6 dell'anno N, UPE1 trasferisce a NewCo le partecipazioni di controllo detenute nelle Entità 1 e 2 e NewCo emette delle azioni che sono attribuite ai soci di UPE1 sulla base di un rapporto di cambio predefinito. A seguito dell'operazione, si avranno due gruppi:

- *Gruppo A (gruppo scisso), costituito da UPE1, Entità 2 e Entità 3;*
- *Gruppo B (gruppo beneficiario), costituito da Newco (UPE2), Entità 1 e Entità 2;*

Entrambi i gruppi hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (i.e. chiude al 31.12.N)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE

Test 1: Primo periodo d'imposta chiuso a seguito della scissione (N)

Gruppo	Ricavi consolidati anno N	Periodo d'imposta	Soglia
A	700 mln	1.1.N – 31.12.N	NO
B	400 mln	1.7.N – 31.12.N	SI*

* Poiché il periodo d'imposta N ha durata inferiore all'anno (1.7.N – 31.12.N), la soglia dei ricavi deve essere riproporzionata su 6 mesi (→ la soglia rilevante per il Gruppo B nell'anno N è pari a 375 milioni).



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE

Test 2: Secondo, terzo e quarto periodo d'imposta successivi alla scissione (N+1, N+2 e N+3)

	Gruppo A	Soglia	Gruppo B	Soglia
Ricavi - Anno N	700 mln	NO	400 mln	SI
Ricavi - Anno N+1	800 mln	SI	800 mln	SI
Ricavi - Anno N+2	900 mln	SI	700 mln	NO
Ricavi - Anno N+3	700 mln	NO	700 mln	NO

Gruppo A

Anno N – Non soggetto

ANNO N + 1 – Non soggetto

ANNO N + 2 – Soggetta

ANNO N + 3 - Soggetta

Gruppo B

Anno N – Soggetta

ANNO N + 1 – Soggetta

ANNO N + 2 – Soggetta

ANNO N + 3 - Soggetta



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

CALCOLO DELLA SOGLIA RILEVANTE IN CASO DI SCISSIONE

Conclusioni

- Il Gruppo A non è soggetto alle regole GloBE nel periodo d'imposta N, in quanto supera la soglia rilevante in tale esercizio. Esso, tuttavia, è soggetto alle regole GloBE nei periodi d'imposta N+2 e N+3 (in quanto il periodo d'imposta N+2 è il secondo esercizio in cui risulta integrata la soglia rilevante dei ricavi)
- Il Gruppo B è soggetto alle regole GloBE nel periodo d'imposta N, in quanto supera la soglia rilevante (riproporzionata su sei mesi) in tale esercizio. Inoltre, esso è soggetto alle regole GloBE anche nei periodi d'imposta N+2, N+3 e N+4 (in quanto il periodo d'imposta N+1 è il secondo esercizio in cui risulta integrata la soglia rilevante dei ricavi).